



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 45	di data 02/11/22

Oggetto: DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 15.12.2021 N. 509. PNRR - PISTA CICLABILE VIA SANTA CROCE. PROGETTO ESECUTIVO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. IMPORTO EURO 250.000,00 - OPERA N. 6619. DEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione 24.10.2022 n. 257, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "PNRR – pista ciclabile via Santa Croce" opera 6619, datato agosto 2022, dell'importo complessivo di euro 250.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori			
A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza	euro	187.011,45	
A2) oneri per la sicurezza (oneri per la sicurezza Covid compresi)	euro	13.443,07	
sommano			euro 200.454,52
B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta			euro 9.000,00
C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio (contributi ed oneri vari per allacciamenti impianti, spostamenti ed adeguamenti linee impianti e sottoservizi esistenti - i.v.a. compresa)			euro 2.000,00
D) somme a disposizione dell'Amministrazione:			
D1) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	5.410,94	
D2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	8.000,00	
D3) compensi incentivanti indennità tecnica (2% su A + B)	euro	4.189,09	
D4) oneri fiscali 10% su A) + B)	euro	20.945,45	
sommano			euro 38.545,48
totale			euro 250.000,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

dato atto che le voci A) e B) del quadro economico sono soggette all'applicazione

pagina 1/6

dell'aliquota i.v.a ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce D3) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

atteso pertanto che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti, a fronte del considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento, nell'ipotesi di presenza di più affidatari;

richiamate le proprie determinazioni:

- 19.07.2022 n. 23/31 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con cui tra l'altro è stato affidato a soggetto esterno l'incarico di coordinatore per la sicurezza progettuale ed esecutiva nell'ambito dell'opera in oggetto verso la corresponsione del compenso di euro 7.559,00 (oneri previdenziali 5% e i.v.a. 22% compresi), è stato costituito un gruppo misto di progettazione composto da tecnici comunali e dal suddetto soggetto esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale ed è stata impegnata la somma di euro 7.559,00, rinviando la prenotazione della somma relativa allo stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m., ad avvenuta formalizzazione della concessione del finanziamento di cui al P.N.R.R.;
- 20.10.2022 n. 23/41 con cui tra l'altro è stata prenotata la somma di euro 242.441,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

rilevato che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) 15.12.2021 n. 509, il quale ha dato avvio alle procedure di finanziamento di interventi per il rafforzamento della mobilità ciclistica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) nel quale tra le altre rientra l'opera in oggetto, "tutti gli interventi finanziati sono realizzati nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, e degli eventuali ulteriori provvedimenti in materia previsti per l'attuazione del PNRR";

richiamata la nota, ns. prot. n. 126189 del 06.05.2022, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'affidamento di lavori o l'acquisizione di servizi e forniture a valere sul P.N.R.R. e sul P.N.C., per come riportati nel documento "Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti P.N.R.R." allegato alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, specifica che il richiamo alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) intende far riferimento al complesso della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni emanate da parte delle Autonomie territoriali, incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano, per le quali è lo stesso decreto legislativo, all'articolo 2, comma 3, ad operare un esplicito rimando;

richiamato l'art. 2 ter (Disposizioni di semplificazione nei contratti pubblici finanziati

con il P.N.R.R. e il P.N.C.) della L.p. 04.08.2021 n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023) che prevede che "All'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5 della legge provinciale 09 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), finanziati, in tutto o in parte, con risorse del P.N.R.R. e del P.N.C., si applicano gli articoli 47, 47 quater, 48, 50 e 53, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché la disciplina statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)...";

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

ritenuto inoltre di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A) per l'importo di euro 200.454,52 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva dall'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dall'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., da formalizzare mediante scrittura privata informatica; La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;
- i lavori di cui alla voce B), per l'importo di euro 9.000,00 (i.v.a. esclusa), in economia mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- i lavori di cui alla voce C) per l'importo di euro 2.000,00 (i.v.a. inclusa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b-ter e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., trattandosi di forniture di servizi o lavori da affidare alle società proprietarie dei sottoservizi, stipulando contratto mediante scambio di corrispondenza o mediante schema contrattuale predisposto;

atteso che i requisiti di ammissione alla gara per i lavori di cui alle voci A) saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente, considerando anche quanto disposto dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 e dalle relative disposizioni attuative con specifico riferimento agli interventi finanziati con le risorse di cui al PNRR;

ritenuto inoltre, con riguardo ai requisiti di partecipazione, di non richiedere il possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021 e s.m. inerenti la promozione dell'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, per gli affidamenti di cui al presente intervento, come consentito dall'art. 47, comma 7, del medesimo decreto, in quanto le opere, di importo non elevato e da eseguirsi in economia, interessano di norma imprese di tipo artigianale con un numero ridotto di dipendenti e strutture aziendali molto snelle che troverebbero difficoltà nell'applicazione della norma con presumibili ricadute sulla possibile partecipazione alla gara, e col conseguente rischio di una restrizione della concorrenza;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alle voci A) che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e

velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto che l'affidamento dei lavori in oggetto come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata L.p. 2/2020 e s.m.;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, come si rileva dal capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 199 e nel bilancio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 200 per effetto delle variazioni al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di previsione finanziario approvate con deliberazione consiliare 17.05.2022 n. 61;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e

passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto 15.12.2021 n. 509 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 30.09.2022 prot. n. 271852 e di data 10.10.2022 prot. n. 279981;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 24.10.2022 n. 257, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU “ PNRR - pista ciclabile via Santa Croce” opera 6619, datato agosto 2022, per l'importo complessivo di euro 250.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 242.441,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con determinazione del Dirigente del Servizio

pagina 5/6

Opere di urbanizzazione primaria 20.10.2022 n. 23/41, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.

3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, dal capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, si rileva che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B22001430001.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 02/11/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 45	di data 02/11/22

Oggetto: DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 15.12.2021 N. 509. PNRR - PISTA CICLABILE VIA SANTA CROCE. PROGETTO ESECUTIVO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. IMPORTO EURO 250.000,00 - OPERA N. 6619. DEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 7 novembre 2022